

Regolamento Regionale 17 aprile 2012 numero 1 Regolamento di attuazione della legge regionale 21 novembre 2008, n. 33 (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio).

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 15 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 33 (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), di seguito denominata "legge regionale", definisce le procedure per l'esercizio ed il controllo sanitario interno ed esterno delle piscine ad uso natatorio, nonché ne disciplina gli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza in relazione ai contenuti dell'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003, al fine di garantire la salubrità degli ambienti e delle acque e condizioni di sicurezza e benessere per gli utenti ed il personale addetto alla gestione degli impianti.

Art. 2

(Definizioni tecniche ed operative)

1. Agli effetti del presente regolamento si definisce:

a) Piscina: complesso attrezzato per la balneazione che comporta la presenza di uno o più bacini artificiali utilizzati per attività ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell'acqua contenuta nei bacini stessi;

b) Piscina ad uso terapeutico: piscina nella quale vengono svolte le attività di cura e riabilitazione disciplinate dagli articoli 193 e 194 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie);

c) Piscina termale: piscina destinata ad attività disciplinate dall'articolo 194 del R.D. n. 1265/1934, che utilizza acque definite come termali dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale);

d) Bacino di balneazione: bacino artificiale alimentato con acque superficiali marine o dolci già classificate come acque di balneazione in base alla normativa vigente ed in quanto tali soggette al rispetto dei requisiti igienico-ambientali previsti dalla normativa stessa;

e) Condominio: edificio o complesso edilizio la cui proprietà è regolata dagli articoli 1117 e ss. del codice civile; è assimilato a "condominio" l'edificio o complesso residenziale costituito da più di 4 unità abitative ancorché appartenente ad un unico proprietario (persona fisica, giuridica o in comproprietà pro indiviso);

f) Unità abitativa: insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento e designato ad alloggio; è assimilata ad unità abitativa l'unità commerciale o artigianale o direzionale ubicata nel condominio, purché l'uso della piscina sia limitato ai titolari dell'attività e ai loro dipendenti o collaboratori);

- g) Singola abitazione: edificio residenziale costituito da un'unica unità abitativa;
- h) Vasca di piscina: bacino artificiale la cui acqua viene utilizzata per più turni di attività, con reintegri e svuotamenti periodici, e viene mantenuta nelle condizioni previste mediante impianti di trattamento proporzionati alle dimensioni e all'utilizzo del bacino stesso;
- i) Sezione vasche: insieme degli spazi direttamente interessati alle attività natatorie e di balneazione;
- j) Sezione servizi: insieme degli spazi adibiti a spogliatoio, deposito abiti, servizi igienici e docce, deposito attrezzi, primo soccorso, nonché quelli del personale istruttore, arbitri e personale di servizio;
- k) Impianti tecnici: centrale idrica, centrale termica, impianti per il trattamento dell'acqua, impianti antincendio, impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria, impianti di scarico delle acque, impianti di sicurezza ed allarme;
- l) Sezione pubblico: insieme degli spazi destinati ad anditi, posti per spettatori, spazi accessori, servizi igienici, servizi igienici destinati agli spettatori;
- m) Sezione attività complementari: spazi destinati ad attività, anche sportive, diverse dalle attività natatorie e di balneazione, oltre che attività di ristorazione, bar, spazi per attività culturali, riunioni, uffici, sale stampa ed altre attività accessorie comunque denominate;
- n) Acqua di approvvigionamento: acqua utilizzata per l'alimentazione delle vasche (riempimento e reintegro) e quella destinata agli usi igienico-sanitari e potabili;
- o) Acqua di immissione in vasca: acqua di immissione in vasca, di ricircolo e di reintegro opportunamente trattate per assicurarne i requisiti necessari;
- p) Acqua contenuta in vasca: acqua presente nel bacino natatorio, a diretto contatto con i bagnanti;
- q) Piscine di categoria A: piscine pubbliche o private destinate ad una utenza pubblica:
- 1) Piscina di classe A/1: piscina pubblica o privata aperta al pubblico.
 - 2) Piscina di classe A/2: piscina ad uso collettivo inserita in strutture ricettive alberghiere, extra alberghiere, all'aria aperta o agrituristiche, a disposizione esclusiva degli alloggiati, nonché inserite in altre strutture adibite ad uso collettivo (quali collegi, convitti, scuole, università, palestre, circoli ed associazioni) accessibili ai soli ospiti, studenti, clienti o soci;
 - 3) Piscina di classe A/3: impianti finalizzati al gioco acquatico;
 - 4) Piscina di classe A/4: strutture complesse comprendenti piscine rientranti in più di una delle precedenti classi;
- r) Piscina di categoria B: piscine costituenti parti comuni dell'edificio, ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile, e destinate agli abitanti del condominio stesso e le piscine di pertinenza di abitazioni

private facenti parte di edificio o complesso residenziale destinate agli abitanti dell'edificio o del complesso stesso e non comprese tra quelle classificate nella classe A/2:

1) Piscina di classe B/1: piscina facente parte di condomini o di pertinenza di abitazioni private facenti parte di edifici o complessi residenziali costituiti da più di 4 unità abitative.

2) Piscina di classe B/2: piscina facente parte di condomini o di pertinenza di abitazioni private facenti parte di edifici o complessi residenziali costituiti da non più di 4 unità abitative;

s) Piscina di categoria C: piscine destinate ad usi speciali collocate all'interno di strutture di cura, di riabilitazione e termali;

t) Piscina scoperta: complesso con uno o più bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti;

u) Piscina coperta: complesso con uno o più bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti;

v) Piscina di tipo misto: complesso con uno o più bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;

z) Piscina di tipo convertibile: complesso con uno o più bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attività possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche;

aa) Vasche agonistiche: per nuotatori e di addestramento al nuoto, con i requisiti per i quali la piscina è destinata, in conformità alle norme della F.I.N. e della F.I.N.A.;

bb) Vasche per tuffi ed attività subacquee: vasche aventi i requisiti specifici per i quali sono destinate, in conformità alle norme della F.I.N. e della F.I.N.A.;

cc) Vasche ricreative: vasche aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee al gioco ed alla balneazione;

dd) Vasche per bambini: vasche aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per la balneazione dei bambini;

ee) Vasche polifunzionali: vasche aventi caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l'uso del bacino contemporaneamente per attività differenti o che posseggono requisiti di convertibilità che le rendono idonee ad usi diversi;

ff) Vasche ricreative attrezzate: vasche caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali: acquascivoli, sistemi di formazione onde, fondi mobili;

gg) Vasche per usi riabilitativi: vasche aventi requisiti morfologici e funzionali, nonché dotazioni di attrezzature specifiche per l'esercizio esclusivo di attività riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario specialistico;

hh) Vasche per usi curativi e termali: vasche nelle quali l'acqua viene utilizzata come mezzo terapeutico in relazione alle sue caratteristiche fisicochimiche intrinseche o alle modalità con cui

viene in contatto con i bagnanti e nelle quali l'esercizio dell'attività di balneazione viene effettuato sotto il controllo sanitario specialistico.

Art. 3

(Campo di applicazione)

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, in ottemperanza alla previsione dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale, si applicano esclusivamente alle piscine classificate nelle categorie A/1, A/2, A/3, A/4 e B/1; restano escluse le piscine classificate nella categoria B/2 e nella categoria C.

Art. 4

(Soggetti e competenze)

1. Il Sindaco:

a) adotta, qualora ne ricorrano i presupposti giuridici, ai sensi del vigente ordinamento in materia di enti locali, i provvedimenti contingibili ed urgenti necessari alla tutela della salute pubblica, previo parere tecnico-sanitario del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, di seguito denominato "SISP", competente per ambito territoriale, del Dipartimento di Prevenzione dell'ASREM. Restano fatte salve le competenze prescrittive, sanzionatorie e inibitorie previste in capo al SISP, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale, qualora si accertino situazioni di non conformità nella gestione dell'impianto natatorio;

b) attiva, in stretta collaborazione con il SISP e la Regione, gli interventi di informazione e di educazione nei confronti della popolazione per promuovere la diffusione dell'attività natatoria nel territorio di competenza e per favorire il corretto utilizzo degli impianti;

c) gestisce, in collaborazione con il SISP, i flussi informativi nei confronti degli utenti e dei gestori degli impianti natatori relativi ai provvedimenti cautelativi adottati ed all'andamento generale del controllo sanitario attuato nel territorio di competenza.

2. Il titolare o gestore dell'impianto è il proprietario dell'impianto, ovvero il soggetto gestore dello stesso, ed ha la responsabilità giuridica della struttura. Nomina il Responsabile della piscina, acquisendo da quest'ultimo una dichiarazione di accettazione dell'incarico e di possesso delle capacità professionali per l'assunzione delle responsabilità connesse all'esercizio della propria funzione. Egli può dichiarare formalmente di assumere direttamente tali funzioni ed in questa evenienza invia comunicazione scritta di assunzione di responsabilità al competente SISP. Il titolare o gestore deve essere in possesso della qualifica di «gestore di impianti» rilasciata dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.). Egli provvede, inoltre, a:

a) notificare al SISP la presenza dell'impianto esistente e già in funzione del quale è titolare o gestore, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, secondo quanto riportato nell'allegato 1 (Notifica impianto natatorio esistente di Categoria A) e nell'allegato 2 (Notifica impianto natatorio esistente di Categoria B1);

b) notificare, almeno trenta giorni prima dell'apertura, al SISP l'inizio dell'attività delle piscine di nuova costruzione appartenenti alle classi A e B/1 ed acquisire dallo stesso Servizio il parere igienico-sanitario preventivo necessario per l'esercizio degli impianti appartenenti alle classi A/1 ed A/4, secondo quanto riportato nell'allegato 1 (notifica inizio attività impianto natatorio di nuova costruzione di Categoria A) e nell'allegato 2 (notifica inizio attività impianto natatorio di nuova costruzione di Categoria B1);

c) notificare, almeno trenta giorni prima della data dell'inizio dell'attività, al SISP la riapertura degli impianti realizzati per attività stagionali, secondo quanto riportato nell'allegato 3 (Notifica riapertura stagionale impianto natatorio);

d) comunicare al SISP le eventuali variazioni negli impianti o dei responsabili degli stessi, la chiusura delle strutture qualora debba verificarsi l'interruzione dell'attività, nonché qualsiasi modificazione significativa ai fini della corretta gestione dell'impianto.

3. Il responsabile della piscina è la persona, individuata e nominata dal titolare o gestore dell'impianto, responsabile del corretto funzionamento di tutti gli elementi funzionali del complesso sotto il profilo igienico-sanitario, ambientale, gestionale, tecnologico, organizzativo e della sicurezza dei frequentatori. Egli svolge le seguenti funzioni:

a) redige il documento di valutazione del rischio ed il relativo piano di autocontrollo, in cui è considerata ogni fase che può rivelarsi critica nella gestione dell'attività. Il documento tiene conto dei seguenti principi: l'analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina; l'individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi i pericoli e la definizione delle relative misure preventive da adottare; l'individuazione dei punti critici e definizione dei limiti degli stessi; la definizione del sistema di monitoraggio e l'individuazione delle azioni correttive; le verifiche periodiche delle attività di gestione ed autocontrollo ed eventuali aggiornamenti, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici e delle procedure di controllo e sorveglianza. Il responsabile della piscina elabora il documento di valutazione dei rischi sulla base degli elementi di cui all'allegato 4 (Documento di valutazione del rischio);

b) esegue controlli analitici sull'acqua di ricircolo e su quella di vasca (cosiddetti controlli interni), registrando le quantità e le denominazioni dei prodotti utilizzati giornalmente per la disinfezione dell'acqua e rilevando anche la lettura del contatore installato nella tubazione di mandata dell'acqua di immissione, nonché il numero di frequentatori dell'impianto. Egli elabora e tiene a disposizione degli organi di controllo i registri redatti sulla base degli elementi di cui all'allegato 5 (Registro dei requisiti tecnico-funzionali dell'impianto natatorio) ed all'allegato 6 (Registro dei controlli in vasca);

c) esegue controlli analitici sull'acqua di approvvigionamento con frequenza almeno semestrale; se tale acqua non proviene da una fonte pubblica ad uso potabile, deve essere acquisito il preventivo giudizio di idoneità per il consumo umano da parte del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione territorialmente competente;

d) comunica al SISP le non conformità rilevate nell'ambito dei controlli interni, in relazione al superamento dei valori di parametri igienico-sanitari, nel caso in cui il problema non possa essere tempestivamente eliminato, indicando, altresì, i provvedimenti che intende adottare al fine del ripristino delle condizioni ottimali (articolo 12, comma 6 della legge regionale);

e) assicura e documenta nell'ambito del piano di autocontrollo il rispetto dei requisiti termigrometrici e di ventilazione, quelli illuminotecnici ed acustici nonché tutti gli altri requisiti previsti nell'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003;

f) comunica con tempestività (via fax) all'ARPAM ed all'ASREM ed al titolare o gestore dell'impianto i periodi di chiusura dell'attività natatoria o ricreativa e gli eventuali lavori ed interventi di manutenzione da attuare, nonché la data presunta di riapertura;

g) assicura le operazioni di quotidiana pulizia dell'intero complesso e la disinfezione periodica nel rispetto di quanto previsto nella procedura di autocontrollo;

h) individua e nomina con atto formale di designazione e contestuale accettazione dell'incarico da parte degli interessati, le figure dell'assistente bagnanti e dell'addetto agli impianti tecnologici (articolo 8, comma 4, delle legge regionale), a cui assicura adeguata formazione;

i) adotta, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale, un regolamento interno per la disciplina del rapporto con gli utenti, in riferimento agli aspetti igienico-sanitari ed al fine di garantire condizioni ottimali nella gestione dell'impianto natatorio (articolo 7).

Per le piscine di categoria B1, salvo diversa designazione, il responsabile della piscina è l'amministratore. In mancanza di amministratore o di responsabile designato rispondono i proprietari nei modi e limiti stabiliti dal codice civile e dalle altre leggi che regolano la proprietà negli edifici.

4. L'addetto agli impianti tecnologici è la persona individuata e nominata dal responsabile della piscina che risponde del funzionamento degli impianti tecnologici (centrale idrica ed impianti di trattamento dell'acqua, centrale termica ed impianti di produzione acqua calda, impianti elettrici ed antincendio, impianti di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento dell'aria, impianti di scarico delle acque e di depurazione, impianti di sicurezza e di allarme). Deve possedere competenze tecniche specifiche opportunamente documentate in relazione alla gestione degli impianti. Tale funzione può essere svolta dallo stesso responsabile della piscina, oppure assicurata mediante contratto con ditte esterne qualificate, a condizione che sia garantito il pronto intervento in caso di necessità.

5. L'assistente ai bagnanti è la persona individuata e nominata dal responsabile della piscina ed abilitata tramite titolo specifico alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente in materia. L'assistente bagnanti svolge le seguenti funzioni:

a) vigila ai fini della sicurezza sulle attività che si svolgono nelle vasche e negli spazi perimetrali, nonché sul rispetto del regolamento interno;

b) previene i danni minimizzando o eliminando le situazioni pericolose, anche avvertendo i bagnanti dei rischi legati a loro specifici comportamenti;

c) identifica le emergenze con tempestività e risponde efficacemente (effettuando salvataggi in acqua, prestando pronto soccorso, etc.);

d) informa gli utenti su norme e regolamenti.

La sua presenza dovrà essere assicurata durante tutto l'orario di apertura della struttura. Le piscine classificate A/2 e B/1 possono derogare dall'obbligo della presenza dell'assistente bagnante qualora ricorrano le seguenti condizioni: piscina con vasca non superiore a 100 mq. avente profondità non superiore a 140 cm. calcolata dal livello dell'acqua; piscina con vasca di superficie di qualunque dimensione avente profondità non superiore a 120 cm. calcolata dal livello dell'acqua; in questi casi sono obbligatorie le seguenti misure preventive: informazioni agli utenti dell'assenza del servizio di

assistente bagnanti; recinzione o altre forme di delimitazione che impediscano il libero accesso alla piscina; presenza di attrezzature per il soccorso in acqua, quali salvagenti, pertiche allungabili ed altre disponibili a bordo vasca; divieto di accesso ai minori di anni 12 se non accompagnati da un adulto. Il numero di assistenti bagnanti deve essere proporzionato al numero e caratteristiche ed utilizzo delle vasche e deve essere definito nell'ambito del piano di autocontrollo. In ogni caso il numero minimo di assistenti bagnanti va stabilito applicando il rapporto di uno ogni 350 mq. di superficie delle vasche. Per le vasche adibite a nuoto ricreativo e quelle per bambini il numero di assistenti bagnanti va calcolato in rapporto al numero di utenti nella seguente proporzione: 1 assistente ogni 50 bagnanti. Nel caso di vasche adiacenti e ben visibili tra loro il calcolo va fatto sommando la superficie delle stesse. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 marzo 1996 e sue successive modifiche ed integrazioni nel caso di utilizzo delle piscine rientranti nel campo di applicazione del decreto stesso.

6. L'Azienda sanitaria regionale (ASREM) è il soggetto deputato alla vigilanza ed al controllo igienico-sanitario degli impianti natatori, attraverso le Unità Operative Complesse del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) dei Dipartimenti di Prevenzione territorialmente competenti, che provvede a:

- a) costituire, sulla scorta delle notifiche di cui agli allegati 1 e 2, una banca-dati aggiornata degli impianti natatori in esercizio e trasmettere tali informazioni all'ARPA ed alla Regione;
- b) definire le frequenze delle ispezioni igienico-sanitarie e dei campionamenti;
- c) effettuare i controlli esterni relativi alla qualità delle acque, avvalendosi per le attività di campionamento del Dipartimento territorialmente competente dell'ARPA Molise; in casi particolari, effettuare direttamente i campionamenti delle acque (articolo 11, comma 1 e articolo 13, comma 1, della legge regionale);
- d) effettuare le ispezioni igienico-sanitarie presso gli impianti natatori, adottando i provvedimenti consequenziali in caso di non conformità;
- e) notificare al titolare o gestore ed al responsabile della piscina le prescrizioni alle quali gli stessi devono ottemperare qualora si accerti la non conformità dell'impianto ai requisiti prescritti; in caso di inadempienza alle prescrizioni formulate, può disporre la chiusura dell'impianto (articolo 13 della legge regionale). Può disporre, in via temporanea, la chiusura dell'impianto anche in assenza di previa prescrizione formulata, ogni qualvolta verifichi condizioni di grave rischio per la salute degli utenti, dandone immediata comunicazione al Comune;
- f) formulare il parere igienico-sanitario preventivo sulla costruzione di nuovi impianti natatori, ovvero sulla ristrutturazione e/o ampliamento di impianti esistenti che comportano variazioni distributive o funzionali;
- g) formulare il parere igienico-sanitario preventivo per l'inizio dell'attività delle piscine di categoria A/1 e A/4;
- h) applicare le sanzioni amministrative per quanto attiene alle violazioni di cui all'articolo 16 della legge regionale e proporre o adottare i conseguenti provvedimenti inibitori;
- i) gestire i flussi informativi con il Comune e con il Servizio Igiene e Prevenzione della Regione.

7. L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise (ARPAM) è la struttura di supporto tecnoscience dell'ASREM, che assicura a quest'ultima, attraverso la stipula di apposita convenzione, le seguenti prestazioni:

- a) effettuare la codifica degli impianti natatori e dei punti di prelievo e censire il numero di vasche presenti in ciascun impianto, nonché il numero dei relativi impianti di ricircolo, compilando una scheda descrittiva conforme all'allegato 7 nella quale sono riportate le informazioni significative (denominazione impianto, Comune dove l'impianto è ubicato, titolare o gestore dell'impianto, responsabile, codice impianto, numero di vasche ed impianti di ricircolo, codice di ciascuna vasca);
- b) effettuare i prelievi dei campioni d'acqua sulla base di appositi piani di controllo stabiliti di concerto con il SISP, nonché quelli straordinari ove richiesti dal citato SISP in relazione a particolari e motivate esigenze di verifica della situazione igienico-sanitaria delle piscine;
- c) verificare la tipologia delle sostanze utilizzate per il trattamento delle acque, al fine di consentire l'esecuzione di tutte le indagini analitiche significative;
- d) eseguire i controlli analitici sui campioni d'acqua (controlli esterni);
- e) comunicare al SISP i risultati delle indagini analitiche riguardanti l'acqua di approvvigionamento, quella di immissione (quando tale campionamento viene espressamente richiesto) e quella della vasca di balneazione; in caso di risultato di non conformità, la comunicazione deve essere fatta immediatamente a mezzo fax, con indicazione del valore del parametro e/o dei parametri non conformi e di ogni altro elemento utile all'organo sanitario per la valutazione degli eventuali provvedimenti prescrittivi e cautelativi da adottare a tutela della salute pubblica;
- f) comunicare anche alla Unità Operativa Complessa Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione il risultato delle indagini relative all'acqua di approvvigionamento, in caso di esito sfavorevole (immediatamente - via fax);
- g) verificare, su richiesta specifica del SISP, i requisiti termo-igrometrici e di ventilazione, nonché quelli illuminotecnici ed acustici delle piscine.

8. Gli utenti della piscina si distinguono in "frequentatori" e "bagnanti". Sono "frequentatori" gli utenti presenti all'interno dell'impianto natatorio; sono "bagnanti" i frequentatori che si trovano all'interno della sezione vasche. Il numero massimo di frequentatori ammissibili è determinato con l'obiettivo di garantire che la fruizione delle vasche, dei solarium, degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici possa avvenire in modo regolare e agevole. Il numero massimo di bagnanti ammissibili è determinato in relazione ai diversi tipi di vasche, con i seguenti obiettivi:

- a) garantire che il carico inquinante dovuto alle attività in acqua, in relazione al volume d'acqua delle vasche, si mantenga entro i limiti della potenzialità degli impianti di trattamento e che l'attività natatoria possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza;
- b) garantire che l'attività natatoria, nelle varie forme previste per le diverse categorie e gruppi di piscine e tipi di vasche, possa svolgersi nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di sorveglianza degli utenti.

Il numero massimo di frequentatori e bagnanti ammissibili nell'arco della giornata non potrà superare i limiti individuati nel piano di autocontrollo e, comunque, dovranno essere rispettati i parametri di seguito riportati:

- a) nelle vasche per nuotatori e di addestramento al nuoto, anche destinate ad attività agonistiche, nelle vasche per tuffi ed attività subacquee, anche destinate ad attività agonistiche: 1 bagnante ogni 5 mq di specchio d'acqua calcolato sul totale delle vasche di questi tipi presenti nella stessa sezione;
- b) nelle vasche ricreative, per bambini, polifunzionali, ed in quelle ricreative attrezzate: 1 bagnante ogni 3 mq di specchio d'acqua calcolato sul totale delle vasche di questi tipi presenti nella stessa sezione.

Art. 5

(Requisiti tecnico-strutturali delle piscine)

1. I requisiti strutturali ed impiantistici delle piscine e delle relative aree di insediamento, devono rispondere a quelli prescritti nell'allegato 8 (Disposizioni tecniche piscine classificate di categoria A, classi A/1, A/3 e A/4 - Disposizioni tecniche piscine classificate di categoria A/2 - Disposizioni tecniche piscine classificate di categoria B/1).

Art. 6

(Adempimenti amministrativi per la costruzione e l'esercizio delle piscine)

1. Per le piscine di categoria A, fermo restando il rilascio dei prescritti pareri igienico-sanitari ai sensi della normativa vigente in materia edilizia (DPR 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche e integrazioni) per l'ottenimento del permesso di costruire e della successiva certificazione di agibilità, l'esercizio dell'attività di piscina e soggetto a comunicazione di inizio attività da presentare al SISP competente per territorio; inoltre, per le piscine classificate A/1 e A/4 deve essere acquisito il preventivo parere igienico-sanitario da parte del già citato SISP. La medesima comunicazione di inizio attività e richiesta anche nel caso di piscina appartenente al gruppo B/1. Gli elementi essenziali di tali comunicazioni sono riportati negli appositi schemi di domanda allegati al regolamento (allegati 1 e 2) e la variazione di uno o più degli elementi sopra elencati comporta l'obbligo di nuova comunicazione.

2. Le piscine di Categoria A, classe A/2, possono essere temporaneamente utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni locali aperte alla frequenza di utenti estranei all'ambito di normale esercizio, previa specifica comunicazione da inviare al SISP, con indicazione delle eventuali misure integrative adottate per assicurare il rispetto della corretta gestione degli impianti.

Art. 7

(Regolamento interno)

1. Le piscine di categoria A e B1 devono essere dotate di regolamento interno, redatto a cura del responsabile della piscina, in riferimento agli aspetti igienico-sanitari e comportamentali che contribuiscono a mantenere idonee le condizioni nell'impianto natatorio. Esso deve essere esposto in posizione visibile e in modo tale da assicurarne la conoscenza da parte degli utenti; deve contenere almeno i seguenti punti:

- a) indicazione del numero delle vasche, della loro profondità e di eventuali punti delle stesse a profondità ridotta;
- b) numero massimo di bagnanti e frequentatori;
- c) divieto di fare tuffi in assenza di strutture adeguate;
- d) raccomandazione di non bagnarsi a meno di tre ore dal consumo di un pasto;
- e) obbligo di doccia e pediluvio prima di bagnarsi;
- f) obbligo di indossare la cuffia;
- g) divieto di ingresso in vasca alle persone che presentano ferite, abrasioni o alterazioni cutanee di natura infettiva;
- h) divieto di ingresso in piscina di cani o altri animali;
- i) ubicazione dei più vicini servizi igienici;
- j) orari di accesso in piscina;
- k) divieto d'ingresso ai minori di anni 12 se non accompagnati da un adulto;
- l) divieto di bagnarsi se si hanno disturbi gastrointestinali;
- m) l'eventuale segnalazione di assenza dell'assistente bagnanti per le piscine di categoria A2 e B1, in relazione a quanto specificato al comma 5 dell'articolo 4.

Art. 8

(Sostanze da utilizzare per il trattamento dell'acqua)

1. Le sostanze da utilizzare per il trattamento delle acque sono definite nell'allegato 9. Sono considerate utilizzabili anche altre sostanze, previa loro individuazione da parte di successivi atti di intesa tra Stato-Regioni, oppure il cui utilizzo sia stato previamente autorizzato dal Ministero della Salute.

Art. 9

(Requisiti termoigrometrici e di ventilazione, illuminotecnici ed acustici)

1. I requisiti termoigrometrici, di ventilazione, illuminotecnici ed acustici delle piscine sono definiti nell'allegato 10.

Art. 10

(Controlli interni e piano di autocontrollo)

1. Il responsabile della piscina redige il documento di valutazione del rischio, di cui all'articolo 12, comma 2, della legge regionale, sulla base degli elementi essenziali riportati nell'allegato 4, al fine di garantire il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza a tutela degli utenti. I controlli interni sono eseguiti secondo un piano di autocontrollo, che mediante l'analisi dei processi e dei punti critici e il loro monitoraggio, assicuri il costante rispetto delle condizioni richieste e consenta l'attuazione degli interventi correttivi previsti in modo rapido ed efficace. Il piano deve essere redatto secondo i seguenti criteri:

- a) individuazione delle fasi del funzionamento dell'impianto natatorio e analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina;
- b) individuazione dei punti critici o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure preventive da adottare;
- c) adozione di sistemi di controllo finalizzati ad evidenziare l'insorgenza di non conformità e definizione del sistema di monitoraggio;
- d) individuazione delle azioni correttive;
- e) verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza.

2. La frequenza dei controlli interni dell'acqua di vasca va dichiarata nel piano di autocontrollo; il titolare o gestore dell'impianto deve garantire di norma almeno la frequenza di seguito riportata:

Parametro In situ In laboratorio

temperatura 2/giorno -

Ph 2/giorno -

Cloro attivo libero 3/giorno -

Cloro attivo combinato 2/giorno -

torbidità 1/giorno -

Solidi sospesi - Ogni mese

Solidi grossolani 3/giorno -

Acido isocianurico

(se utilizzato) 2/settimana -

Ozono (se utilizzato) 1/giorno -

Sostanze organiche - Ogni mese

nitrati - Ogni mese

flocculante - Ogni mese

Parametri

microbiologici - Ogni mese

Le frequenze dei controlli possono essere variate, in funzione delle situazioni locali, nonché dell'efficienza degli impianti, su indicazione del SISP competente per territorio. Inoltre, anche per l'acqua di immissione vanno garantiti controlli ogni qual volta il gestore lo ritenga opportuno, ed ogni qual volta il SISP ne ravvisi la necessità, su prescrizione della stessa, in relazione alla vetustà degli impianti ed alle condizioni strutturali della piscina.

3. I controlli e le registrazioni effettuate dal responsabile devono essere documentati e conservati per un periodo di almeno due anni, in modo da poter fornire al SISP competente per territorio tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza ed i risultati delle analisi effettuate.

4. Qualora, a seguito dell'autocontrollo effettuato, il responsabile riscontri valori dei parametri igienico-sanitari in contrasto con la corretta gestione della piscina, lo stesso deve provvedere alla tempestiva soluzione del problema e al ripristino delle condizioni ottimali. Se si ravvisa un potenziale rischio per la salute dei bagnanti, il responsabile deve altresì adottare i provvedimenti necessari (ad esempio, esclusione di vasche o sospensione dell'attività dell'intera piscina) e darne comunicazione (entro un termine massimo di quarantotto ore) al SISP competente.

5. Le piscine di categoria B1 sono soggette ad almeno un controllo della qualità dell'acqua di vasca (su due campioni), nonché dell'acqua di approvvigionamento, se diversa da quella di acquedotto (pozzo privato, sorgente o autobotte) una volta l'anno, da effettuare a spese del condominio (autocontrollo) e da trasmettere al SISP competente per territorio.

Art. 11

(Controlli esterni)

1. Le piscine A e B1 sono soggette ai controlli esterni finalizzati alla verifica della corretta e puntuale esecuzione dei piani di autocontrollo. I controlli esterni competono al SISP competente per territorio il quale deve procedere alla valutazione del piano di autocontrollo, all'esecuzione di ispezioni e delle verifiche documentali, secondo piani di controllo predisposti tenendo conto della potenzialità dell'impianto e dell'esistenza di eventuali fattori particolarmente critici valutati nel piano di autocontrollo. In particolare il SISP valuta:

a) la presenza del documento di valutazione del rischio e del relativo piano di autocontrollo, del regolamento interno relativo ai comportamenti da tenere da parte degli utenti all'interno degli impianti, nonché degli altri documenti significativi per la gestione degli impianti (registro gestione impianti con analisi relative alla qualità dell'acqua sia della vasca che dell'impianto di ricircolo, numero bagnanti, modalità di gestione delle pulizie, controlli periodici dei materiali e della strumentazione presenti nel locale di primo soccorso, modalità di gestione delle emergenze);

b) la separazione del percorso a piedi nudi rispetto a quello a piedi calzati;

c) la presenza di un percorso separato per le persone con problemi motori;

d) l'idoneità igienico-sanitaria del locale di primo soccorso, nonché la fruibilità dello stesso in relazione al percorso da compiere per raggiungere le altre zone dell'impianto e l'efficienza del sistema di pronto intervento;

e) i requisiti strutturali degli impianti (articolo 10 della legge regionale).

2. I controlli igienico-sanitari devono porre particolare attenzione ai punti critici evidenziati nei protocolli di autocontrollo predisposti dal gestore dell'impianto, alle condizioni igienico sanitarie complessive e più in generale all'adeguatezza delle misure correttive eventualmente intraprese in caso di criticità.

3. I controlli esterni devono verificare l'efficacia dell'autocontrollo e non devono sostituirlo. Infatti l'analisi dell'acqua rappresenta solo uno degli elementi relativi alla valutazione dell'impianto natatorio nella sua globalità, e non l'unico aspetto da considerare nell'ambito delle verifiche.

4. Di norma per i controlli esterni vengono considerati, ai fini dell'applicazione del presente regolamento e della valutazione della rispondenza ai valori di parametro, solo i controlli effettuati sull'acqua contenuta nella vasca di balneazione (Allegato 1, punto 1.3 dell'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003); infatti i controlli interni sono finalizzati ad accertare anche la funzionalità dell'impianto (valutazione delle modalità gestionali), mentre quelli esterni sono funzionali alla tutela della salute dei bagnanti.

5. Qualora il SISP territorialmente competente accerti che nella piscina siano venuti meno i requisiti igienico-sanitari previsti, adotta adeguati provvedimenti prescrittivi, affinché vengano messe in atto le opportune misure per rimuovere le situazioni di rischio per la salute e la sicurezza dei frequentatori e procede all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 16 della legge regionale in caso di inosservanza delle prescrizioni fissate. Ogni qualvolta si verifichi una condizione di grave rischio per la salute degli utenti, può disporre la chiusura temporanea dell'impianto, dandone comunicazione al Comune territorialmente competente.

Art. 12

(Codifica impianti e modalità di prelevamento campioni)

1. La codifica degli impianti, i punti, le frequenze e le modalità di prelievo dell'acqua di approvvigionamento, di immissione in vasca ed in vasca sono quelli previsti nell'allegato 11. Il verbale di prelevamento per i campionamenti con diritto a difesa deve essere compilato in conformità alle indicazioni riportate nell'allegato 12, mentre il verbale di apertura dovrà essere conforme all'allegato 13.

2. Per i campionamenti dell'acqua di immissione, ovvero per quelli della vasca di balneazione senza diritto a difesa, il verbale di prelevamento deve essere compilato in conformità alle indicazioni riportate nell'allegato 14.

Art. 13

(Requisiti dell'acqua di approvvigionamento, di quella di immissione in vasca e dell'acqua contenuta in vasca)

1. L'acqua di immissione e quella contenuta in vasca devono possedere i requisiti specificati nell'allegato 15. L'acqua di approvvigionamento deve avere i requisiti di potabilità previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, fatta eccezione per la temperatura.
2. I requisiti di qualità dell'acqua in vasca devono essere raggiunti in qualsiasi punto; il controllo all'acqua di immissione sarà effettuato ogni qualvolta se ne manifesti la necessità per verifiche interne di gestione o sopraggiunti inconvenienti, ovvero se il valore delle sostanze organiche nella vasca di balneazione è ≥ 4 mg/l rispetto al valore dell'acqua di approvvigionamento.
3. L'acqua delle vasche deve essere completamente rinnovata, previo svuotamento, almeno una volta l'anno e comunque ad ogni inizio di apertura stagionale.

Art. 14

(Gestione delle risultanze analitiche)

1. Gli esiti dei controlli esterni non vanno trasmessi né al Comune, né al titolare e/o gestore dell'impianto natatorio, in quanto il controllo sanitario non ha lo scopo di fornire informazioni di cui il titolare o gestore dovrebbe disporre con il controllo interno; tali esiti vanno comunicati di norma a cura dell'ARPAM solo al SISP competente per territorio. In caso di non conformità, l'ARPAM comunica con tempestività, via fax, le risultanze analitiche, con indicazione del valore dei parametri non conformi e quant'altro possa essere utile alla definizione della situazione igienico-sanitaria e gestionale dell'impianto, onde consentire al SISP di valutare gli eventuali provvedimenti cautelativi da adottare.

Art. 15

(Provvedimenti di tutela igienico - sanitaria e gestione dei casi di non conformità)

1. Le non conformità microbiologiche e chimico-fisiche vanno gestite in base alla loro entità; se tali controlli evidenziano carenze di tipo gestionale, il SISP invita il responsabile dell'impianto a garantire il ripristino dei parametri difformi, suggerendo eventualmente specifiche modalità operative (es. adozione di un tempo di ricircolo dell'acqua di vasca più restrittivo, aumento del reintegro dell'acqua di vasca, controllo del funzionamento dell'impianto di trattamento, pulizia dei filtri). Quando i controlli esterni evidenziano un mancato rispetto dei requisiti igienico-ambientali (articolo 13 della legge regionale) particolarmente grave, il SISP territorialmente competente può disporre l'adozione di provvedimenti di chiusura. In particolare, tale provvedimento è adottato, per le vasche interessate, se le analisi dell'acqua di vasca (anche per uno solo dei due campioni prelevati) evidenziano un superamento dei valori di parametro per uno o più parametri microbiologici quali E. coli, Enterococchi, S. aureus, P. aeruginosa tale da costituire un pericolo per la salute pubblica. A seguito della comunicazione da parte del responsabile della piscina dell'avvenuto ripristino della qualità dell'acqua, il SISP dispone l'effettuazione di un nuovo

controllo, richiedendo all'ARPAM l'effettuazione del campionamento con la garanzia del diritto alla difesa, al fine di verificare il ripristino delle condizioni ottimali. Il provvedimento di chiusura viene revocato dopo l'accertamento della sussistenza delle condizioni di normalità (allegato 16).

Art. 16

(Sanzioni)

1. Le funzioni amministrative in materia di applicazione delle sanzioni per le violazioni delle norme prescritte dalla legge regionale sono svolte dai Comuni, sulla base dell'accertamento della violazione effettuato dal SISP territorialmente competente. Per quanto non espressamente previsto dalla legge regionale, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 17

(Sospensione condizionata delle sanzioni)

1. L'Accordo interregionale 16 dicembre 2004 ha introdotto la possibilità della sospensione delle sanzioni, nell'ambito delle procedure di autocontrollo, condizionata all'attuazione delle prescrizioni date dall'organo di vigilanza. Qualora l'organo di vigilanza accerti la violazione dell'articolo 16, comma 10, della legge regionale, dà atto nel relativo verbale delle carenze riscontrate e delle prescrizioni per l'adeguamento, assegnando per l'esecuzione un congruo termine. In caso di inosservanza nei termini fissati delle prescrizioni igienico-sanitarie formulate, viene comminata al responsabile della piscina la sanzione prevista per la fattispecie violata.

Art. 18

(Norme transitorie)

1. I titolari o gestori degli impianti natatori in attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono effettuare la comunicazione di cui agli allegati 1 e 2 entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento stesso.

2. Gli impianti che non presentano requisiti strutturali conformi a quanto previsto, devono essere adeguati entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il piano di adeguamento va inviato al SISP contestualmente alla predetta comunicazione. Qualora l'adeguamento ai requisiti previsti non risulti completamente realizzabile, il titolare o gestore della piscina presenta al SISP un piano in deroga con i relativi tempi di adeguamento che non possono comunque superare i due anni. L'esercizio dell'attività può continuare previa acquisizione di nullaosta rilasciato dal Sindaco su parere del SISP competente, che formulerà prescrizioni al fine di garantire condizioni igienico-sanitarie adeguate. Nel caso di mancato adeguamento entro i termini fissati si procede alla chiusura della piscina.

3. I responsabili degli impianti natatori esistenti redigono il documento di valutazione del rischio entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

4. I responsabili degli impianti sono tenuti al rispetto dei requisiti tecnici e di funzionamento, nonché di quelli relativi alla qualità delle acque, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o di contenuto difforme. Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.